



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, recante norme in materia di giardini zoologici, in attuazione della Direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999 e dell'articolo 1, comma 1, allegato B, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003).

Repertorio atti n. 7694 del 23 settembre 2004

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 23 settembre 2004:

VISTA la Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria 2003), che all'art. 1, allegato B, delega il Governo a dare attuazione anche alla richiamata direttiva 1999/22/CE;

VISTI gli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 1999/22/CE del Consiglio del 29 marzo 1999, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 aprile 2004 e trasmesso a questa Conferenza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota DAGL Prot. n. 050108/10.3.28 - 8717 del 5 maggio 2004;

CONSIDERATE le risultanze della riunione tecnica del 7 giugno 2004 i cui esiti si sono tradotti in puntuali proposte emendative, formalizzate dalle Regioni con nota del 9 giugno 2004 e dagli Enti locali con nota del 15 giugno 2004;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. n. UL/2004/5339 del 12 luglio 2004, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ha fatto conoscere le proprie valutazioni in merito all'accogliibilità di tali proposte e sulla cui scorta la Segreteria di questa Conferenza ha elaborato una nuova stesura, inviandone copia - con nota prot. n. 4124/04/5.1.48 del 16 luglio 2004 - alle Autonomie, al fine di acquisire le valutazioni tecniche di merito, da sottoporre alle determinazioni di questa sede politica;

CONSIDERATO che sulla predetta stesura

- l'UPI ha espresso il proprio positivo avviso tecnico, con nota prot. n. 531 del 21 luglio 2004;

- la Regione Piemonte, capofila per materia, con nota prot. n. 10582/27/03 del 21 luglio 2004, ha formalizzato il sostanziale positivo avviso tecnico delle Regioni, confermando tuttavia le riserve espresse in sede tecnica e nella richiamata nota del 9 giugno 2004 in ordine ai contenuti dell'art. 3, commi 2 e 3, relativa alla garanzia fidejussoria quale garanzia per il mantenimento degli animali in caso di chiusura delle strutture, in luogo della quale le Regioni avevano proposto apposite convenzioni con analoghe strutture;

VISTA la nota prot. n. 37/Dr.HE/es/ del 30 luglio 2004, con la quale il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha proposto una modifica all'art. 6, volta a precisare il ruolo del Corpo forestale regionale delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome in ordine ai controlli previsti dal decreto;

VISTA la nota prot. n. UL/2004/6612 del 13 settembre 2004, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha comunicato di accogliere la richiesta delle Regioni in ordine all'art. 3, nonché quella della Provincia Autonoma di Bolzano, relativa all'art. 6, inviando pertanto con nota del 13 settembre, prot. n. UL/2004/6612, una nuova stesura del testo dello schema, nella quale risultano accolte tutte le richieste delle Autonomie;

CONSIDERATO che su detta ultima stesura hanno formalizzato il loro positivo avviso tecnico la Regione Piemonte, capofila per materia con nota prot. n. 12738 del 14 settembre 2004 e l'UPI con nota prot. n. 6/2 del 15 settembre 2004;

CONSIDERATO che nell'odierna seduta:

- i Rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, hanno espresso parere favorevole sul testo in esame, chiedendo contestualmente di integrare il testo con la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a Statuto speciale e le Province



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

autonome, con conseguente ripristino del testo dell'art. 6, nel testo proposto dal Governo, formalizzando al riguardo un documento, allegato sub A, parte integrante del presente atto;

- i Rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che anche tale richiesta è stata accolta dal Sottosegretario di Stato all'ambiente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 1999/22/CE del Consiglio del 29 marzo 1999, con la integrazione formalizzata nell'allegato sub A, di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

10/1



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Allegato A 23/9/04
L. G. G. G.
F. G. G. G.

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE E DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, RECANTE NORME IN MATERIA DI GIARDINI ZOOLOGICI, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N. 1999/22/CE DEL 29 MARZO 1999 E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, ALLEGATO B, DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 2003, N. 306 (LEGGE COMUNITARIA 2003)

Punto 13) Odg. Conferenza Unificata

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto con la richiesta di meglio specificare la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome. Tale richiesta emendativa, di seguito riportata, non modifica nella sostanza i contenuti del provvedimento:

“Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10 bis

(Disposizioni particolari per le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica), le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.”

Di conseguenza ripristinare il testo originario dell'articolo 6.

Roma, 23 settembre 2004